




STATUTO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI PSICO-ONCOLOGIA (S.I.P.O.)

STATUTO IN VIGORE	NUOVO STATUTO
<p>Art. 1 Denominazione E' costituita una Associazione denominata "Società Italiana di Psico-Oncologia" in breve denominata "S.I.P.O.".</p>	<p>Art. 1 Denominazione E' costituita una Associazione denominata "Società Italiana di Psico-Oncologia" in breve denominata "S.I.P.O.".</p>
<p>Art. 2 Sede L'Associazione ha sede in Roma presso la UOD Psiconcologia, Ospedale Sant'Andrea, Via di Grottarossa 1035. La sede legale può essere variata con delibera del Consiglio Direttivo.</p> <p>Al fine di garantire una migliore gestione dell'attività sul territorio nazionale, l'Associazione costituisce sezioni Regionali, disciplinate da apposito regolamento definito ed approvato dal Consiglio Direttivo.</p>	<p>Art. 2 Sede L'Associazione ha sede <u>presso il domicilio professionale del presidente pro tempore</u> La sede legale può essere variata con delibera del Consiglio Direttivo.</p> <p><u>L'associazione ha rilevanza di carattere nazionale e al fine di garantire una migliore gestione dell'attività sul territorio nazionale, l'Associazione costituisce sezioni Regionali, disciplinate da apposito regolamento definito ed approvato dal Consiglio Direttivo.</u></p>
<p>Art. 3 Definizioni preliminari L'Associazione è apartitica e non ha fini di lucro.</p>	<p>Art. 3 Definizioni preliminari <u>L'Associazione è apartitica, non ha fini di lucro e non svolge, né in modo diretto né indiretto attività sindacale neppure a tutela dei propri associati.</u> <u>L'Associazione e i suoi legali rappresentanti sono altresì autonomi ed indipendenti, non svolgono esercizio di attività imprenditoriali e non partecipano ad esse, ad eccezione di quelle eventualmente svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in Medicina (ECM)</u></p>
<p>Art. 4 Scopi istituzionali L'Associazione ha lo scopo di:</p> <p>a) riunire i cultori e gli operatori della psico-oncologia (psicologi, psichiatri, oncologi e altre figure professionali operanti in ambito oncologico) recependone e tutelandone le istanze;</p> <p>b) promuovere la conoscenza, il progresso e la diffusione della psico-oncologia in campo clinico, formativo, sociale e di ricerca, favorendo il confronto e le sinergie con le diverse discipline e professionalità coinvolte;</p>	<p>Art. 4 Scopi istituzionali L'Associazione ha lo scopo di:</p> <p>a) <u>riunire tutti i professionisti che esercitano in modo esclusivo o prevalente l'attività di psico-oncologo operando in strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale e del Privato sociale o in regime libero-professionale</u></p> <p>b) promuovere la conoscenza, il progresso e la diffusione della psico-oncologia in campo clinico, formativo, sociale e di ricerca, favorendo il confronto e le sinergie con le diverse discipline e professionalità coinvolte;</p> <p>c) <u>stabilire relazioni scientifiche e/o rapporti di collaborazione con società scientifiche, Associazioni di volontariato e con il mondo del</u></p>



c) stabilire relazioni scientifiche e/o rapporti di collaborazione con società scientifiche, Associazioni di volontariato e con il mondo del no-profit italiano ed estero, nonché con enti nazionali ed internazionali co-interessati agli scopi societari o aventi affinità di scopi e di programmi;

d) contribuire alla formazione tecnico-professionale e manageriale degli operatori sanitari al fine di creare figure specificamente qualificate.

Ai fini del raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione si propone in modo particolare ma non esclusivo di:

1. Promuovere e sostenere ogni attività inerente progetti di intervento psicologico integrato, sia di gruppo che individuali, rivolti a malati oncologici, familiari e all'équipe curante anche in collaborazione con Associazioni di volontariato, Cooperative sociali, Società Scientifiche, Enti ed in generale con il mondo del non-profit italiano ed estero e mediante servizi innovativi di sostegno al malato ed alla famiglia, quali, a solo titolo di esempio non esaustivo, call center, sportelli di informazione anche in siti internet, servizi di tutela dei diritti del malato, ecc.

2. Promuovere attività informative e di sensibilizzazione aperte alla popolazione sui temi della prevenzione oncologica, dei corretti stili di vita e del trauma in generale.

3. Promuovere, attivare ed erogare la Formazione e l'Educazione Medico-Scientifica Continua ed il conseguente Accreditamento con la verifica della Qualità, mediante corsi, convegni, aggiornamenti, seminari di studio, approfondimento e di ricerca, volti a migliorare l'apprendimento e l'aggiornamento continuo degli operatori del settore.

4. Partecipare ai lavori di organismi istituzionali nazionali, regionali, locali.

5. Promuovere e sostenere pubblicazioni o periodici riguardanti la Psico-Oncologia.

6. Partecipare a strutture federative con altre Società Scientifiche o Enti.

no-profit italiano ed estero, nonché con enti nazionali ed internazionali co-interessati agli scopi societari o aventi affinità di scopi e di programmi;

d) contribuire alla formazione tecnico-professionale e manageriale degli operatori sanitari al fine di creare figure specificamente qualificate.

Ai fini del raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione si propone in modo particolare ma non esclusivo di:

1. Promuovere e sostenere ogni attività inerente progetti di intervento psicologico integrato, sia di gruppo che individuali, rivolti a malati oncologici, familiari e all'équipe curante anche in collaborazione con Associazioni di volontariato, Cooperative sociali, Società Scientifiche, Enti ed in generale con il mondo del non-profit italiano ed estero e mediante servizi innovativi di sostegno al malato ed alla famiglia, quali, a solo titolo di esempio non esaustivo, call center, sportelli di informazione anche in siti internet, servizi di tutela dei diritti del malato, ecc.

2. Promuovere attività informative e di sensibilizzazione aperte alla popolazione sui temi della prevenzione oncologica, dei corretti stili di vita e del trauma in generale.

3. Promuovere, attivare ed erogare la Formazione e l'Educazione Medico-Scientifica Continua ed il conseguente Accreditamento con la verifica della Qualità, mediante corsi, convegni, aggiornamenti, seminari di studio, approfondimento e di ricerca, volti a migliorare l'apprendimento e l'aggiornamento continuo degli operatori del settore.

4. Partecipare ai lavori di organismi istituzionali nazionali, regionali, locali.

5. Promuovere e sostenere pubblicazioni o periodici riguardanti la Psico-Oncologia.

6. Partecipare a strutture federative con altre Società Scientifiche o Enti.

7. Raccogliere Fondi da Enti Pubblici, Privati, Fondazioni, persone fisiche e giuridiche a sostegno delle varie iniziative promosse.



7. Raccogliere Fondi da Enti Pubblici, Privati, Fondazioni, persone fisiche e giuridiche a sostegno delle varie iniziative promosse.

8. Promuovere, sostenere, gestire la ricerca scientifica in campo psico-oncologico con particolare riguardo alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura del distress, del disagio psico-sociale e di tutte le patologie psichiche in qualsiasi modo legate alla malattia oncologica nonché all'individuazione delle più adeguate forme di miglioramento dei servizi e degli interventi psico-oncologici, sociali e socio-sanitari.

Oltre a quelle sopra elencate l'Associazione può svolgere attività accessorie ed integrative direttamente connesse a quelle descritte.

Art. 5 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 6 Soci

Sono **Soci Ordinari** le persone fisiche o gli enti ammessi con delibera del Consiglio Direttivo previa presentazione di apposita domanda al Presidente dell'Associazione. La domanda deve recare la dichiarazione sottoscritta dal richiedente di condividere le finalità dell'Associazione, di conoscere, approvare ed osservare lo Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo, sentito il Coordinatore Regionale competente per l'aspirante Socio, la valutazione e l'eventuale accettazione delle domande pervenute. Il Consiglio Direttivo dovrà pronunciarsi alla prima riunione utile successiva alla ricezione della domanda. In caso di diniego il Consiglio Direttivo dovrà esplicitarne i motivi, su richiesta scritta dell'interessato.

Sono **Soci Onorari** le personalità, nazionali od internazionali, assunte a particolare riconoscenza nel campo della Psico-Oncologia e che hanno contribuito allo sviluppo culturale e scientifico della disciplina.

Essi sono chiamati a far parte della Società con delibera del Consiglio Direttivo. I Soci onorari non sono tenuti a corrispondere all'Associazione la quota sociale annuale. La distinzione dei Soci nelle suddette categorie non comporta differenze ai fini del diritto di partecipare alla vita effettiva ed agli atti dell'Associazione nonché del diritto di partecipare alle Assemblee dei Soci e di

8. Promuovere, sostenere, gestire la ricerca scientifica in campo psico-oncologico con particolare riguardo alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura del distress, del disagio psico-sociale e di tutte le patologie psichiche in qualsiasi modo legate alla malattia oncologica nonché all'individuazione delle più adeguate forme di miglioramento dei servizi e degli interventi psico-oncologici, sociali e socio-sanitari.

Oltre a quelle sopra elencate l'Associazione può svolgere attività accessorie ed integrative direttamente connesse a quelle descritte

Art. 5 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 6 Soci

Sono **Soci Ordinari** le persone fisiche o gli enti ammessi con delibera del Consiglio Direttivo previa presentazione di apposita domanda al Presidente dell'Associazione. La domanda deve recare la dichiarazione sottoscritta dal richiedente di condividere le finalità dell'Associazione, di conoscere, approvare ed osservare lo Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo, sentito il Coordinatore Regionale competente per l'aspirante Socio, la valutazione e l'eventuale accettazione delle domande pervenute. Il Consiglio Direttivo dovrà pronunciarsi alla prima riunione utile successiva alla ricezione della domanda. In caso di diniego il Consiglio Direttivo dovrà esplicitarne i motivi, su richiesta scritta dell'interessato.

Sono **Soci Onorari** le personalità, nazionali od internazionali, assunte a particolare riconoscenza nel campo della Psico-Oncologia e che hanno contribuito allo sviluppo culturale e scientifico della disciplina.

Essi sono chiamati a far parte della Società con delibera del Consiglio Direttivo. I Soci onorari non sono tenuti a corrispondere all'Associazione la quota sociale annuale. La distinzione dei Soci nelle suddette categorie non comporta differenze ai fini del diritto di partecipare alla vita effettiva ed agli atti dell'Associazione nonché del diritto di partecipare alle Assemblee dei Soci e di esprimere il proprio voto.

Art. 7 Ammissione e quota sociale

Ogni aspirante Socio Ordinario dovrà presentare domanda sottoscritta da altri due Soci Ordinari al Presidente dell'Associazione.

not aso sm



esprimere il proprio voto.

Art. 7 Ammissione e quota sociale
Ogni aspirante Socio Ordinario dovrà presentare domanda, sottoscritta da altri due Soci Ordinari, al Presidente dell'Associazione.

La domanda dovrà essere corredata da un *curriculum vitae e studiorum* dal quale risulti che il candidato è seriamente interessato al campo scientifico della Psico-Oncologia.

L'ammissione viene deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci ordinari devono corrispondere una quota associativa valida per l'anno solare per cui è stato effettuato il versamento. L'importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota sociale è intransmissibile e non è comunque rivalutabile. L'impegno dei soci a versare la quota annuale decisa dal Consiglio Direttivo è vincolante.

Art. 8 Diritti e obblighi dei soci
Tutti i soci hanno diritto di voto in Assemblea su tutti gli argomenti proposti.

La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea. I Soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari oltre alle direttive ed alle deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi della Società.

Art. 9 Perdita della qualità di socio
La qualifica di Socio viene perduta:
- per recesso del Socio, con effetto dal momento di ricevimento di comunicazione scritta;
- per mancato pagamento della quota associativa annuale per due annualità consecutive, previa presa d'atto del Consiglio Direttivo;
- per gravi fatti, situazioni o attività previa delibera di esclusione presa dal Collegio dei Probiviri, ratificata dal Consiglio Direttivo e comunicata per iscritto all'interessato.

La domanda dovrà essere corredata da un *curriculum vitae e studiorum* dal quale risulti che il candidato esercita, anche se in via non esclusiva, specifica attività di Psico-Oncologia ed è seriamente interessato al campo scientifico della stessa.

L'ammissione viene deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci ordinari devono corrispondere una quota associativa valida per l'anno solare per cui è stato effettuato il versamento. L'importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota sociale è intransmissibile e non è comunque rivalutabile. L'impegno dei soci a versare la quota annuale decisa dal Consiglio Direttivo è vincolante.

Art. 8 Diritti e obblighi dei soci
Tutti i soci hanno diritto di voto in Assemblea su tutti gli argomenti proposti così da garantire la massima partecipazione degli associati alle attività e alle decisioni societarie.

La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea. I Soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari oltre alle direttive ed alle deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi della Società.

Art. 9 Perdita della qualità di socio
La qualifica di Socio viene perduta:
- per recesso del Socio, con effetto dal momento di ricevimento di comunicazione scritta;
- per mancato pagamento della quota associativa annuale, anche per una sola annualità, previa presa d'atto del Consiglio Direttivo;
- per gravi fatti, situazioni o attività previa delibera di esclusione presa dal Collegio dei Probiviri, ratificata dal Consiglio Direttivo e comunicata per iscritto all'interessato.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Art. 10 Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci
b) il Presidente della Società
c) il Consiglio Direttivo

Art. 10 Organi dell'Associazione
Sono Organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci
b) il Presidente della Società
c) il Consiglio Direttivo
d) il Collegio dei Revisori (se nominato)
e) il Collegio dei Proviviri
f) i Consigli Regionali
g) i Comitati e le Commissioni eventualmente istituiti dal Consiglio Direttivo.

d) il Collegio dei Revisori
e) il Collegio dei Proviviri
f) i Consigli Regionali
g) i Comitati e le Commissioni eventualmente istituiti dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 Comitato Scientifico

Agli Organi societari di cui all'articolo precedente si aggiunge un Comitato Scientifico per la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica (da effettuarsi secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale).

I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Presidente dell'Associazione su proposta della maggioranza dei Consiglieri del Consiglio Direttivo e sono scelti tra personalità nazionali o internazionali, appartenenti al mondo scientifico ed accademico, (meglio se) con comprovata esperienza in ambito psico-oncologico.

E' fatto obbligo di pubblicazione dell'attività scientifica svolta dalla Società sul sito web della stessa aggiornato costantemente.

Art. 12 Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta da tutti i Soci che alla data della riunione stessa risultino in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che siano associati almeno da un anno solare.

All'Assemblea dei Soci spetta:

- a) l'approvazione del bilancio d'esercizio (bilanci preventivo e consuntivo);
- b) l'elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
- c) l'approvazione di modifiche e/o integrazioni al presente Statuto;
- d) lo scioglimento della Società, la liquidazione e devoluzione del relativo patrimonio;
- e) l'esame di ogni altro argomento inserito all'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno o comunque quando ne pervenga specifica richiesta scritta motivata da almeno un terzo dei Soci in regola con il pagamento delle quote associative.

L'Assemblea è regolarmente convocata mediante comunicazione ai Soci con avviso da inviarsi almeno quindici giorni prima della


Art. 11 Assemblea dei Soci
L'Assemblea è composta da tutti i Soci che alla data della riunione stessa risultino in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che siano associati almeno da un anno.

All'Assemblea dei Soci spetta:

- a) l'approvazione del bilancio d'esercizio;
- b) l'elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
- c) l'approvazione di modifiche e/o integrazioni al presente Statuto;
- d) lo scioglimento della Società, la liquidazione e devoluzione del relativo patrimonio;
- e) l'esame di ogni altro argomento inserito all'ordine del giorno.

L'Assemblea è regolarmente convocata mediante comunicazione ai Soci con avviso da inviarsi almeno quindici giorni prima della

non Abb Guan



2
T

1
T

data fissata per l'adunanza; la spedizione può avvenire per posta, per posta elettronica o per fax.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno o comunque quando ne pervenga specifica richiesta scritta motivata da almeno un terzo dei Soci in regola con il pagamento delle quote associative.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente più anziano d'età. In mancanza di entrambi l'Assemblea nomina, tra i Soci presenti, il Presidente della seduta.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.

Ogni Socio avente diritto può rappresentare con delega scritta fino ad altri due soci.

Per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo la votazione viene effettuata con voto segreto su scheda.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo ogni Socio avente diritto al voto potrà esprimere fino a dodici preferenze fra le candidature presentate.

In caso di parità si procederà ad un ballottaggio singolo.

I candidati per le cariche di Presidente e di Consigliere devono essere soci con diritto di voto.

E' consentita la candidatura di ciascun socio sia per la carica di Presidente che per quella di Consigliere.

La candidatura a Presidente e a Consigliere deve essere presentata al Consiglio Direttivo in carica con comunicazione scritta inviata almeno tre mesi prima dalla data fissata per la votazione.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di voto dei Soci presenti. Nel caso di votazione il Presidente dell'Assemblea nomina fino a quattro Scrutatori.

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera in merito ai punti a), b) ed e) soprascritti.

In prima convocazione è regolarmente costituita se è presente la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 12 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo (CD) è composto dal Presidente, dal Past President, e da 12

data fissata per l'adunanza; la spedizione può avvenire per posta, per posta elettronica o per fax.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente più anziano d'età. In mancanza di entrambi l'Assemblea nomina, tra i Soci presenti, il Presidente della seduta.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.

Ogni Socio avente diritto può rappresentare con delega scritta fino ad altri due soci.

Per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo la votazione viene effettuata con voto segreto su scheda.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo ogni Socio avente diritto al voto potrà esprimere fino a dodici preferenze fra le candidature presentate.

In caso di parità si procederà ad un ballottaggio singolo.

I candidati per le cariche di Presidente e di Consigliere devono essere soci con diritto di voto.

E' consentita la candidatura di ciascun socio sia per la carica di Presidente che per quella di Consigliere.

La candidatura a Presidente e a Consigliere deve essere presentata al Consiglio Direttivo in carica con comunicazione scritta inviata almeno tre mesi prima dalla data fissata per la votazione.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di voto dei Soci presenti. Nel caso di votazione il Presidente dell'Assemblea nomina fino a quattro Scrutatori.

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera in merito ai punti a), b) ed e) soprascritti.

In prima convocazione è regolarmente costituita se è presente la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 13 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo (CD) è composto dal Presidente, dal Past President, e da 12 (dodici) Consiglieri.

Al Consiglio Direttivo spetta l'amministrazione della Società, con tutti gli atti ordinari e straordinari necessari a conseguire gli scopi istituzionali, che non siano espressamente riservati dalla legge, dall'atto costitutivo e/o



l'approvazione dei rendiconti economico-finanziari da sottoporre all'Assemblea e una con i Coordinatori Regionali, anche in forma telematica e di video conferenza o di conferenza telefonica a discrezione del Presidente.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo mediante avviso spedito ai Consiglieri almeno una settimana prima della data fissata per la riunione; la spedizione può avvenire per posta, per fax o per posta elettronica.

La riunione del Consiglio Direttivo è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

A titolo consultivo possono essere invitati, di volta in volta, alle riunioni del Consiglio uno o più esperti ritenuti in grado di offrire validi contributi per le attività della Società. L'invito di tali esperti verrà effettuato direttamente dal Presidente o su richiesta motivata di uno o più Consiglieri ed approvata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a registrare su un apposito libro verbale, tutte le decisioni relative all'ordinaria e straordinaria amministrazione; ogni verbale deve essere sottoscritto dal Presidente, o da chi presiede la riunione in caso di sua assenza, e dal Segretario.

In caso di assenza del Segretario, le sue funzioni sono affidate dal Presidente ad altro Consigliere presente.

Art. 13 Qualifiche nell'ambito del Consiglio Direttivo

All'atto della prima riunione, il nuovo Consiglio Direttivo attribuisce al suo interno le cariche di Vice-Presidente (in numero di 2), Segretario e Tesoriere. Il Vice-Presidente più anziano d'età sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni volta che questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni. In caso di cessazione dalla carica del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice-Presidente più anziano d'età che assume la rappresentanza legale della Società. Laddove anche il Vice-Presidente più anziano d'età fosse impossibilitato, gli subentrerà il secondo Vice-Presidente.

Il Segretario è responsabile dell'ufficio di segreteria e cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere provvede agli adempimenti occorrenti per la gestione del patrimonio

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo mediante avviso spedito ai Consiglieri almeno una settimana prima della data fissata per la riunione; la spedizione può avvenire per posta, per fax o per posta elettronica.

La riunione del Consiglio Direttivo è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

A titolo consultivo possono essere invitati, di volta in volta, alle riunioni del Consiglio uno o più esperti ritenuti in grado di offrire validi contributi per le attività della Società. L'invito di tali esperti verrà effettuato direttamente dal Presidente o su richiesta motivata di uno o più Consiglieri ed approvata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a registrare su un apposito libro verbale, tutte le decisioni relative all'ordinaria e straordinaria amministrazione; ogni verbale deve essere sottoscritto dal Presidente, o da chi presiede la riunione in caso di sua assenza, e dal Segretario.

In caso di assenza del Segretario, le sue funzioni sono affidate dal Presidente ad altro Consigliere presente.

Art. 14 Qualifiche nell'ambito del Consiglio Direttivo

All'atto della prima riunione, il nuovo Consiglio Direttivo attribuisce al suo interno le cariche di Vice-Presidente (in numero di 2), Segretario e Tesoriere. Il Vice-Presidente più anziano d'età sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni volta che questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni. In caso di cessazione dalla carica del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice-Presidente più anziano d'età che assume la rappresentanza legale della Società. Laddove anche il Vice-Presidente più anziano d'età fosse impossibilitato, gli subentrerà il secondo Vice-Presidente.

Il Segretario è responsabile dell'ufficio di segreteria e cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere provvede agli adempimenti occorrenti per la gestione del patrimonio sociale e presenta annualmente al Consiglio Direttivo il bilancio d'esercizio, per le opportune valutazioni e la necessaria approvazione, prima che sia sottoposto all'Assemblea dei Soci per l'approvazione definitiva.

[Handwritten signatures and a circular official stamp of the company]

sociale e presenta annualmente al Consiglio Direttivo il bilancio d'esercizio, per le opportune valutazioni e la necessaria approvazione, prima che sia sottoposto all'Assemblea dei Soci per l'approvazione definitiva.

La carica di Past President spetta di diritto al Presidente uscente.

Art. 14 Presidente

La rappresentanza dell' Associazione in giudizio (in qualsiasi sede e grado ed innanzi a qualsiasi Autorità Giudicante, anche amministrativa, con espressa facoltà di nominare avvocati, difensori abilitati, procuratori alle liti e consulenti tecnici), la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e la firma sociale (comprehensive della facoltà di riscuotere e quietanzare e di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti) spettano al Presidente per tutti gli atti, affari ed operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nessuno escluso od eccettuato; spettano pure a quegli altri consiglieri ai quali fossero stati delegati poteri dal Consiglio ai sensi del precedente articolo 12, nei limiti dei poteri così delegati. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo avendo facoltà, se lo ritiene, di farsi coadiuvare da altri Membri del Consiglio o anche da esperti esterni.

Il Presidente sorveglia l'andamento amministrativo della Società e verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti. Al Presidente spetta la convocazione e la formulazione dell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità decisionali urgenti e non dilazionabili, al Presidente compete autonomia decisionale, in coerenza con le direttive assembleari o consiliari. Le decisioni adottate dovranno successivamente essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica fino alla cessazione del Consiglio Direttivo di cui fa parte.

Art. 15 Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da due membri, anche non Soci, al di fuori del Consiglio Direttivo, eletti dall'Assemblea qualora lo ritenesse opportuno.

Il Collegio dei Revisori controlla la gestione economico finanziaria dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, redige una relazione sul bilancio

La carica di Past President spetta di diritto al Presidente uscente.

Art. 15 Presidente

La rappresentanza dell' Associazione in giudizio (in qualsiasi sede e grado ed innanzi a qualsiasi Autorità Giudicante, anche amministrativa, con espressa facoltà di nominare avvocati, difensori abilitati, procuratori alle liti e consulenti tecnici), la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e la firma sociale (comprehensive della facoltà di riscuotere e quietanzare e di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti) spettano al Presidente per tutti gli atti, affari ed operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nessuno escluso od eccettuato; spettano pure a quegli altri consiglieri ai quali fossero stati delegati poteri dal Consiglio ai sensi del precedente articolo 12, nei limiti dei poteri così delegati. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo avendo facoltà, se lo ritiene, di farsi coadiuvare da altri Membri del Consiglio o anche da esperti esterni.

Il Presidente sorveglia l'andamento amministrativo della Società e verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.

Al Presidente spetta la convocazione e la formulazione dell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità decisionali urgenti e non dilazionabili, al Presidente compete autonomia decisionale, in coerenza con le direttive assembleari o consiliari. Le decisioni adottate dovranno successivamente essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica fino alla cessazione del Consiglio Direttivo di cui fa parte.

Art. 16 Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da due membri, anche non Soci, al di fuori del Consiglio Direttivo, eletti dall'Assemblea qualora lo ritenesse opportuno.

Il Collegio dei Revisori controlla la gestione economico finanziaria dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, redige una relazione sul bilancio annuale, accerta la consistenza del fondo sociale e di cassa.

Gli eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.



annuale, accerta la consistenza del fondo sociale e di cassa.
Gli eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 16 Collegio dei Probiviri

Il consiglio Direttivo elegge un Collegio dei Probiviri in numero massimo di tre componenti, cui demandare la vigilanza sulle attività della Società e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra i Soci. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

I Probiviri rimarranno in carica fino a revoca da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 17 Sezioni Regionali

Con delibera del Consiglio Direttivo sono istituite Sezioni regionali per ogni regione geografica che abbia almeno - 15- quindici soci.

Nel caso successivamente il numero dei soci si riducesse sotto i -15- quindici, spetterà al Consiglio Direttivo valutare le decisioni che riterrà più opportune.

I Soci appartenenti ad ogni Sezione regionale eleggono il Consiglio Regionale, composto da -10- dieci Consiglieri ed un Coordinatore Regionale che lo presiede eletto con votazione separata.

Ogni Consiglio Regionale nomina tra i Consiglieri un Segretario Regionale che è responsabile dell'ufficio di segreteria e un Tesoriere responsabile degli adempimenti economici ed amministrativi della Sezione. I Consigli Regionali durano in carica quattro anni.

Art. 17 Collegio dei Probiviri

Il consiglio Direttivo elegge un Collegio dei Probiviri in numero massimo di tre componenti, cui demandare la vigilanza sulle attività della Società e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra i Soci. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

I Probiviri rimarranno in carica fino a revoca da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 18 Sezioni Regionali

Con delibera del Consiglio Direttivo sono istituite le Sezioni Regionali, una per ciascuna regione geografica che annoveri, in quel territorio, la presenza di almeno 10 (dieci) soci regolarmente iscritti alla S.I.P.O. IL Coordinatore Nazionale delle Sezioni Regionali è delegato alla attivazione e monitoraggio delle attività delle sezioni regionali. È possibile l'istituzione di Sezioni Interregionali qualora non si raggiungesse il numero minimo di soci previsto per l'attivazione di una sezione. In questo caso la Sezione Interregionale sarà accorpata alla Sezione Regionale più vicina a livello territoriale.

Ciascuna Sezione Regionale è composta da tutti i soci S.I.P.O. che svolgono la propria attività prevalente in quella Regione, a prescindere dalla loro residenza anagrafica

Nel caso in cui, successivamente alla costituzione della Sezione Regionale, il numero di soci si riducesse sotto il numero di 10 (dieci), il coordinatore regionale rimette, con effetto immediato, il mandato al Consiglio Direttivo Nazionale che assume in merito le decisioni che riterrà più opportune sentita anche la relazione ed il parere del Coordinatore Nazionale delle Sezioni Regionali.

I soci appartenenti alla Sezione Regionale (o Interregionale) eleggono un Consiglio Direttivo Regionale in base alle candidature pervenute.

Il Consiglio Direttivo Regionale è composto da un Coordinatore Regionale e dai Consiglieri Regionali, il cui numero deve essere compreso da un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 10 (dieci) più il Coordinatore a seconda che la Regione abbia fino a 20 iscritti (5 più uno), fino a 30 iscritti (7 più uno), fino a 40 iscritti (8 più uno), oltre 40 iscritti (10 più uno).

Il Consiglio Direttivo Regionale dura in carica quattro anni dalla data della sua elezione.

LOW 25/6/2011



L'Assemblea dei soci di ogni Regione si riunisce almeno due volte all'anno per la programmazione delle attività della Sezione, su convocazione del Coordinatore e con le stesse modalità previste per l'Assemblea della Società.

Per quanto attiene alle modalità di funzionamento ed ai vincoli economici delle sezioni regionali si fa riferimento all'apposito regolamento interno che verrà formulato dal Consiglio Direttivo.

Art. 18 Comitati e Commissioni

Per il miglior raggiungimento degli scopi istituzionali, il Consiglio Direttivo può costituire Comitati e Commissioni finalizzati all'approfondimento di particolari temi. I componenti di tali Comitati e Commissioni possono essere individuati anche tra soggetti non appartenenti alla Società. Ogni Comitato e/o Commissione è coordinato da un Responsabile che viene nominato dal Consiglio Direttivo. I componenti ed i Responsabili dei Comitati e delle Commissioni durano in carica fino a revoca da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 19 Presidente onorario

L'Assemblea può nominare, tra le personalità che più si sono distinte nel campo della Psico-Oncologia e che comunque abbiano un particolare rilievo nel campo psico-sociale o sanitario, un Presidente Onorario, che durerà in carica fino a revoca del mandato da parte dell'Assemblea.

Il Presidente Onorario può essere individuato anche tra soggetti non appartenenti all'Associazione.

Art. 20 Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite. Tuttavia può essere determinato da parte del Consiglio Direttivo il rimborso di spese documentate qualora sussista la disponibilità economica.

L'assemblea della Sezione Regionale è composta da tutti i soci appartenenti a tale Sezione che alla data di convocazione della riunione risultino in regola con il pagamento della quota associativa annuale. A norma dello Statuto societario l'assemblea dei soci della Sezione Regionale deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Coordinatore Regionale, secondo le modalità previste dallo Statuto.

Per quanto attiene alle modalità di funzionamento ed ai vincoli economici delle sezioni regionali si fa espresso riferimento all'apposito Regolamento interno formulato dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 Comitati e Commissioni

Per il migliore raggiungimento degli scopi istituzionali, il Consiglio Direttivo può costituire Comitati e Commissioni finalizzati all'approfondimento di particolari temi. I componenti di tali Comitati e Commissioni possono essere individuati anche tra soggetti non appartenenti alla Società. Ogni Comitato e/o Commissione è coordinato da un Responsabile che viene nominato dal Consiglio Direttivo. I componenti ed i Responsabili dei Comitati e delle Commissioni durano in carica fino a revoca da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 20 Presidente onorario

L'Assemblea può nominare, tra le personalità che più si sono distinte nel campo della Psico-Oncologia e che comunque abbiano un particolare rilievo nel campo psicosociale o sanitario, un Presidente Onorario, che durerà in carica fino a revoca del mandato da parte dell'Assemblea.


Il Presidente Onorario può essere individuato anche tra soggetti non appartenenti all'Associazione.

Art. 21 Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Tuttavia può essere determinato da parte del Consiglio Direttivo il rimborso di spese documentate, qualora sussista la disponibilità economica.

Art. 22 Patrimonio e Fondo comune

Il patrimonio della Società è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo e dagli avanzi netti di gestione.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Art. 21 Patrimonio e Fondo comune
Il patrimonio della Società è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo e dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Società può disporre delle seguenti entrate:

- 1) delle quote associative annue versate dai Soci e delle erogazioni straordinarie degli stessi;
- 2) di ogni altro contributo e rimborso che Soci, non Soci, Enti Pubblici o Privati, erogano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione, destinati o non a specifici scopi;
- 3) di proventi delle iniziative a scopo benefico deliberate e promosse dall'organo direttivo;
- 4) dalle erogazioni pervenute a seguito della stipula di specifiche convenzioni con Enti;
- 5) da ogni altra forma di finanziamento approvato dal Consiglio Direttivo.

I versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi entità; essi sono comunque a fondo perduto e non creano altri diritti di partecipazione, né quote indivise trasmissibili a terzi per successione a titolo particolare o universale.

E' vietata durante l'esistenza della Società la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altri Enti che operino nello stesso settore.

L'Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 22 Esercizio sociale e bilancio
L'esercizio finanziario della Società si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed una relazione sull'attività dell'Associazione, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Bilancio deve essere depositato presso la sede della Società quindici giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea ordinaria convocata per la sua approvazione.

notario

Per l'adempimento dei suoi compiti la Società può disporre delle seguenti entrate:

- 1) delle quote associative annue versate dai Soci e delle erogazioni straordinarie degli stessi;
- 2) di ogni altro contributo e rimborso che Soci, non Soci, Enti Pubblici o Privati, erogano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione, destinati o non a specifici scopi;
- 3) di proventi delle iniziative a scopo benefico deliberate e promosse dall'organo direttivo;
- 4) dalle erogazioni pervenute a seguito della stipula di specifiche convenzioni con Enti o Società;
- 5) da ogni altra forma di finanziamento approvato dal Consiglio Direttivo.

I versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi entità; essi sono comunque a fondo perduto e non creano altri diritti di partecipazione, né quote indivise trasmissibili a terzi per successione a titolo particolare o universale.

E' vietata durante l'esistenza della Società la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altri Enti che operino nello stesso settore.

L'Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 23 Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario della Società si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed una relazione sull'attività dell'Associazione, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Bilancio deve essere depositato presso la sede della Società quindici giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea ordinaria convocata per la sua approvazione.

Dopo l'approvazione, è fatto obbligo che i bilanci preventivo e consuntivo siano pubblicati sul sito web istituzionale dell'Associazione

Art. 24 Obblighi cariche sociali

Al momento dell'assegnazione di tutte le cariche sociali nazionali e regionali, gli eletti



hanno l'obbligo di:

- a) dichiarare tempestivamente l'eventuale insorgenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con S.I.P.O. e di provvedere a regolarli secondo le vigenti leggi;
- b) rilasciare dichiarazione di non avere riportato condanne passate o in giudicato in relazione alle attività della Società

Art. 25 Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
 Essa potrà essere sciolta soltanto in seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.
 In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 26 Modifiche dello Statuto

La modifica del presente Statuto può essere deliberata esclusivamente dall'Assemblea straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto

Art. 27 Riferimenti di legge

Per quanto non previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile.

Data:


Art. 23 Scioglimento dell'Associazione
 L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
 Essa potrà essere sciolta soltanto in seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.
 In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 24 Modifiche dello Statuto
 La modifica del presente Statuto può essere deliberata esclusivamente dall'Assemblea straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto.

Art. 25 Riferimenti di legge
 Per quanto non previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile.

Data:

¹ in cancell: "(meglio se)"
² in legge: "validata"
³ in cancell: "per nominare"
 Portelle approvate



non so fare

